

**SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE**

**PREMESSO CHE:**

- relativamente al progetto denominato “*Evidence-based Participatory Decision Making for Cancer Prevention through implementation research*” (acronimo ONCODIR) – HORIZON-MISS-2022-CANCER-01 - Project number 101104777”, con Deliberazione del Direttore Generale n. 194 del 18.10.2024 è stata approvata la graduatoria finale, in cui risulta primo e unico classificato il dott. Giuseppe DIGREGORIO, il quale, con comunicazione acquisita al protocollo dell’Agenzia n. 0003483 del 22.10.2024, ha comunicato la Sua disponibilità ad accettare l’incarico in oggetto;
- con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ questa Agenzia ha deliberato di conferire al dott. Giuseppe DIGREGORIO l’incarico di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzato all’esecuzione delle attività previste nell’ambito del Progetto “ONCODIR”, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, da espletarsi entro la scadenza progettuale (si specifica che il progetto Oncodir ha una durata di 42 mesi decorrenti dal 01.06.2023 ex D.D.G. AReSS n. 172 del 26.07.2023).

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

L’anno 2024, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia sita in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

**TRA**

**L’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.)**, C.F.: 93496810727 - Partita IVA: 08238890720, in persona dal suo legale rappresentante dott. Giovanni MIGLIORE, di seguito denominata “A.Re.SS. PUGLIA”

**E**

il dott. **Giuseppe DIGREGORIO**, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ - Partita IVA: \_\_\_\_\_, di seguito denominato “collaboratore”

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

**ART. 1 – RAPPORTO**

L'A.Re.S.S. PUGLIA, come sopra rappresentata, conferisce – ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 – al dott. \_\_\_\_\_ l'incarico di lavoro autonomo di natura professionale, senza vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, giusta D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per la realizzazione delle attività indicate al successivo art. 2.

#### **ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

In linea con quanto richiesto nella nota prot. AReSS n. 0001920 del 03.06.2024, a firma del Referente Scientifico dell'Agenzia per il progetto *de quo*, dott.ssa M. Ciccarese, il collaboratore dovrà essere preposto allo svolgimento delle seguenti attività:

- Definizione e aggiornamento del piano di gestione dei dati del progetto;
- capacità di revisione di metanalisi su dati legati all'oggetto del progetto per identificazione di un modello di prevenzione;
- capacità di interpretazione e costruzione di modelli statistici;
- Capacità di definire analisi di costo-efficacia;
- Analisi di piani di comunicazione.

#### **ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

Il presente incarico verrà svolto, in piena autonomia tecnica e organizzativa, da parte del "collaboratore" nei confronti di A.Re.S.S. Puglia, impegnandosi a garantire l'eventuale presenza nelle sedi dell'Agenzia su disposizione del Dirigente Servizio Reti Cliniche Assistenziali e Health Pathways dell'Agenzia, dott.ssa Mariangela Ciccarese, in qualità di referente scientifico di progetto, tenuto conto delle specifiche esigenze oggetto del presente contratto.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, ma il "collaboratore", nell'ambito delle direttive e delle indicazioni generali impartite dal Dirigente di cui sopra ha piena autonomia di organizzare la propria attività, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati commissionati, con le modalità che ritiene più opportune.

A conclusione dell'incarico il "collaboratore" presenterà un report finale sull'attività svolta, che dovrà essere validato dal referente scientifico di Progetto.

#### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata della collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto per 24 mesi, eventualmente prorogabili, da espletarsi entro la scadenza progettuale (si specifica che il progetto Oncodir ha una durata di 42 mesi decorrenti dal 01.06.2023 e con scadenza al 31.12.2026 ex D.D.G. AReSS n. 172 del 26.07.2023).

Non è previsto il rinnovo tacito del contratto.

#### **ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione è determinato in un massimo di 49.700,00 onnicomprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale (Ritenuta d'acconto IRPEF, IVA, Cassa professionale, gestione separata INPS, IVA ecc..), per un massimo di 142 giornate di lavoro, con un compenso onnicomprensivo di 350,00 € al giorno, da svolgersi entro la scadenza contrattuale dell'incarico *de quo*.

Il compenso suddetto rientra, ai fini del trattamento fiscale, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

Il "collaboratore" dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali, quali: la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il "collaboratore" dichiara ad ogni effetto che, nella determinazione del compenso, ha valutato ogni e qualsivoglia elemento, che possa influire sullo stesso. Al "collaboratore" non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il compenso spettante sarà liquidato, con apposita determinazione dirigenziale, con cadenza quadrimestrale, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori effettivamente prestati, e comunque previa trasmissione da parte dell'incaricato di apposita fattura elettronica e/o di altro documento contabile, della reportistica delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti e dei deliverables realizzati, validati dal Dirigente Servizio Reti Cliniche Assistenziali e Health Pathways dell'Agenzia, dott.ssa Mariangela Ciccarese, in qualità di referente scientifico di progetto.

L'Agenzia non sarà in alcun modo responsabile, in caso di variazioni alle modalità di pagamento, richieste dal collaboratore e non portate a conoscenza dell'Agenzia con mezzi idonei.

#### **Art. 6 – RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA**

Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative ad eventuali trasferte e/o missioni, connesse con le attività affidate e/o, comunque, necessarie per la realizzazione delle medesime, debitamente e preventivamente autorizzate dal Referente Scientifico di Progetto, saranno rimborsate, nei termini di legge e dietro presentazione della prescritta documentazione, ai sensi del vigente Regolamento sul trattamento delle missioni in Italia e all'Estero di questa Agenzia.

#### **ART. 7 – RECESSO**

L'ARESS PUGLIA si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata (in tal caso, al collaboratore sarà corrisposto il compenso determinato proporzionalmente al periodo di lavoro effettivamente svolto).

Il collaboratore può recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata (in tal caso, al collaboratore sarà corrisposto il compenso determinato proporzionalmente al periodo di lavoro effettivamente svolto); in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, al collaboratore sarà applicata, a titolo di penale, una detrazione pari al 15% del compenso residuo previsto alla data del recesso.

Il Dirigente Servizio Reti Cliniche Assistenziali e Health Pathways dell’Agenzia verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, mediante monitoraggio della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Referente Scientifico potrà richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a n. 30 (trenta) giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Referente Scientifico potrà chiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a n. 30 (trenta) giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, si potrà provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **ART. 8 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Agenzia.

Pertanto, il “collaboratore” non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell’Agenzia ed indicando, comunque, che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Agenzia.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il “collaboratore” entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di che trattasi dovranno considerarsi riservati.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITA’ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il “collaboratore” assume l’onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni, che dovesse subire nello svolgimento dell’incarico; lo stesso solleva l’Agenzia da qualsiasi responsabilità, per danni a persone e/o cose, che possano derivare dall’espletamento dell’incarico.

Inoltre, qualora il “collaboratore”, per lo svolgimento dell’incarico, si trovi presso strutture dell’Agenzia, si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/08, adottate dall’Agenzia sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge.

#### **ART. 10 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

#### **ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.



# AReSS

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale

Regione Puglia

## ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE n. 2016/679, il committente informa il “collaboratore” che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati dall’Agenzia, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende che sono strumentali all’attività della committente ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il “collaboratore” dichiara di essere stato informato di quanto sopra e di quanto qui di seguito specificato:

Titolare del trattamento dei dati è AReSS Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70121 Bari;

Responsabile della protezione dei dati: Punto di contatto – [dpo.aress@pec.rupar.puglia.it](mailto:dpo.aress@pec.rupar.puglia.it).

## ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il “collaboratore” dichiara di accettare la competenza del Foro di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, lì \_\_\_\_\_

Il collaboratore

\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale di A.Re.S.S. Puglia

\_\_\_\_\_



REGIONE PUGLIA